

PREMESSO CHE

- ✓ con Delibera n. 1480 del 15/11/2018 è stato approvato il fascicolo di gara per l'affidamento dell'accordo quadro biennale per le opere edili di manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1 CIG 768993926A;
- ✓ con Delibera n. 49 del 16/01/2019, si è preso atto della rettifica del bando e disciplina di gara approvati con Delibera n. 1480 del 15/11/2018,
- ✓ l'accordo quadro riguarda l'esecuzione delle opere edili di manutenzione degli immobili dell'Azienda USL Umbria 1, per un periodo di anni due, per un importo massimo presunto delle prestazioni da eseguire pari ad € 4.000.000,00 oltre IVA, con opzione di rinnovo per un ulteriore biennio, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
- ✓ tale importo rappresenta il valore complessivo stimato di un insieme di interventi che questa U.O.C. potrà richiedere di volta in volta nell'arco temporale della durata biennale dell'accordo quadro
- ✓ i lavori sono articolati nelle seguenti categorie di qualificazione ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 e s.m.i.:

Categoria D.P.R.. 207/2010	importo (euro)	Prevalente o scorporabile
OG1 Opere civili e industriali	2.600.000,00	Prevalente
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	1.400.000,00	Scorporabile

- ✓ l'importo massimo presunto dei lavori, tenuto anche conto dell'opzione di rinnovo e di eventuali proroghe tecniche, risulta essere di € 9.000.000,00 e,



pertanto, superiore alla "soglia" comunitaria di cui all'art. 35, c.1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,

- ✓ il corrispettivo è determinato "a misura", sensi dell'art. 3, comma 1 lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., e/o in economia ove ne ricorrano i presupposti;
- ✓ l'elenco prezzi unitari del presente appalto è formato dai prezzi desunti dall'Elenco regionale dei prezzi Edizione 2017 e dall'Elenco prezzi unitari dei noli a caldo di cui all'allegato "B" del Capitolato di Accordo Quadro;
- ✓ con Delibera n. 584 del 10/04/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativa alla procedura di gara in argomento;
- ✓ con Delibera n. 814 del 05/06/2019 si è provveduto alla sostituzione dei componenti e alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice;
- ✓ con Delibera n. 1200 del 26/09/2019 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto finalizzato alla conclusione di un accordo quadro, in favore della Ditta La Due BC srl di Città di Castello che ha offerto un ribasso del 39,188%, da applicarsi sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- ✓ con Delibere n. 103 del 31/01/2020 e n. 664 del 04/06/2020 è stato approvato il presente schema di accordo quadro.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti definizioni:

Stazione Appaltante: Azienda USL Umbria 1 via G. Guerra 21 Perugia
C.F. 03301860544.

Appaltatore: Impresa aggiudicataria dell'accordo quadro.

Parti: Stazione Appaltante e Appaltatore.

Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico.

Contratto applicativo: modulo d'ordine – da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore – trasmesso dalla Stazione Appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo.

POS: Piano Operativo di Sicurezza

DUVRI: Documento di Valutazione dei Rischi di interferenza.

Regolamento Generale: D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nelle parti non abrogate

Codice: D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Lavori di manutenzione: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attività:

- a. **Manutenzione ordinaria:** riparazione, rinnovamento e sostituzione delle opere edili e delle finiture, nonché quelle complementari e necessarie (ovvero le opere edili per impianti tecnologici, per es. cavidotti, pozzetti, le tracce, i basamenti, ecc.) ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- b. **Manutenzione straordinaria:** ristrutturazione, ampliamento, demolizione e ricostruzione di fabbricati, specifici interventi su infrastrutture.

2. Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili e altri lavori similari per la manutenzione degli immobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, di questa Azienda sanitaria.
2. Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all'appaltatore, che

accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d'ora ad eseguire i predetti lavori e le forniture di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle opere edili e stradali, nonché ad altri lavori similari meglio esplicitati nel Capitolato di Accordo Quadro che devono essere svolte negli immobili e in uso alla Stazione Appaltante elencati indicativamente nell'"Allegato A: Elenco immobili" del Capitolato di Accordo Quadro. Detto elenco ha valore indicativo e non esaustivo e potrà essere soggetto a variazione anche sulla base di intervenute nuove esigenze della Stazione Appaltante per dismissione od acquisizione di nuove strutture.

3. L'esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà in generale garantire la continuità dell'esercizio delle attività degli immobili oggetto d'intervento ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione dei lavori stessi. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro. In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni, come identificati nel Prezzario Regionale dell'Umbria Ed. 2017

CAPITOLO 1 - INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE -
FONDAZIONI SPECIALI, DI SOSTEGNO - POZZI PER ACQUA

CAPITOLO 2 -SCAVI - RINTERRI - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI -
SCOMPOSIZIONI -PUNTELLATURE – PONTEGGI





CAPITOLO 3 - VESPAI - MURATURE - OPERE IN CALCESTRUZZO
SEMPLICE O ARMATO ACCIAIO - VETROCEMENTO

CAPITOLO 4 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI RESTAURO

CAPITOLO 5 - SOLAI E COPERTURE

CAPITOLO 6 - INTONACI - RIVESTIMENTI - PAVIMENTI .

CAPITOLO 7 - IMPERMEABILIZZAZIONE - ISOLANTI TERMOACUSTICI-
SOFFITTI E CONTROSOFFITTI

CAPITOLO 8 - OPERE DA LATTONIERE, TUBAZIONI DI SCARICO,
TUBAZIONI PER ESALAZIONI E CANNE FUMARIE

CAPITOLO 9 - INFISSI (IN LEGNO - FERRO - ALLUMINIO E P.V.C.) -
OPERE DA VETRAIO - CASSONETTI - AVVOLGIBILI E ZANZARIERE .

CAPITOLO 10 - OPERE DA FABBRO .

CAPITOLO 11 - CARPENTERIA METALLICA - STRUTTURE IN LEGNO
PER OPERE EDILI

CAPITOLO 12 - TINTEGGIATURE - VERNICIATURE – TAPPEZZERIA

CAPITOLO 13.31 - OPERE MURARIE PER IMPIANTISTICA

CAPITOLO 16.2 - PORTE E VETRATE RESISTENTI AL FUOCO

CAPITOLO 16.3 - TRATTAMENTI IGNIFUGHI E INTUMESCENTI DI
MANUFATTI E MATERIALI

CAPITOLO 17 – OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DEI
VERSANTI

CAPITOLO 18.2 - FOGNATURE

CAPITOLO 18.4 - POZZETTI, FOSSE IMHOFF, OPERE VARIE,
FITODEPURAZIONE

CAPITOLO 19 - LAVORI STRADALI

CAPITOLO 20 – SISTEMAZIONE AREE VERDI ED ATTREZZATURE
SPORTIVE

- 
4. Rientra inoltre nell'oggetto dell'Accordo Quadro ogni altro intervento occorrente per dare gli immobili oggetto dell'accordo perfettamente mantenuti.
 5. In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e nell'ambito dello stesso accordo, ivi compreso lo sgombero della neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.
 6. Si fa inoltre presente che nell'elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche delle voci di lavorazioni riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l'appaltatore non potrà in nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la Stazione Appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte terze. Tali voci sono state inserite nell'elenco posto a base d'asta in quanto, se si rendessero necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque richieste dalla Stazione Appaltante.
 7. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
 8. Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'Appaltatore ha attestato:
 - a. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle



cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori dell'accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

- b. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori previsti nell'accordo quadro.
 - c. di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell'area dell'intervento, ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto dell'accordo quadro,
 - d. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e personale specializzato tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nell'accordo quadro;
 - e. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell'esercizio delle attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;
 - f. di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo intervento (contratto applicativo) ed a rispettare il relativo cronoprogramma.
9. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e

specificati di volta in volta all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi.

10. I contratti applicativi avranno la forma di modulo d'ordine sottoscritto dal Responsabile del procedimento e si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento tramite mail da parte dell'Appaltatore. Con ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.
11. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d'ordine conterrà di regola le seguenti indicazioni:
 - a. l'oggetto degli interventi da eseguire;
 - b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera (è sufficiente anche il richiamo al preventivo dell'Appaltatore);
 - c. il luogo interessato dagli interventi;
 - d. l'importo presunto dell'intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando previsto;
 - e. i termini utili per l'esecuzione dei lavori;
 - f. i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.);
12. Il Responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.
13. L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la Stazione Appaltante, ivi



compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli immobili interessati.

14. L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno.
15. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.
16. L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
17. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ART. 3 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO - RINNOVO

1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in anni 2 (due) indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine. Il suddetto termine decorre dalla data della stipula del presente accordo.
2. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo o del Capitolato di Accordo Quadro, per l'ultimazione.

- 
3. Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere ulteriori compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
 4. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo.
 5. Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.
 6. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole.
 7. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.
 8. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.
 9. Come previsto al precedente comma 1, l'accordo quadro ha durata di 2 (due) anni, con decorrenza **19/10/2019** e scadenza **18/10/2021**, con possibilità di rinnovo programmato per ulteriori anni 2 (due), ad insindacabile giudizio e discrezionalità dell'Azienda sanitaria alle medesime condizioni del contratto principale
 10. Alla scadenza del primo o, qualora L'Azienda sanitaria si sia avvalsa della facoltà di rinnovo programmato di cui al precedente comma, alla scadenza del secondo periodo contrattuale a semplice richiesta dell'Azienda sanitaria,

l'operatore economico è obbligato a proseguire l'esecuzione del contratto senza soluzione di continuità per il tempo strettamente necessario all'esperimento di nuove procedure d'appalto e, comunque, alle medesime condizioni contrattuali in essere.

11. L'appaltatore non ha diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di alcun genere in caso in cui l'Azienda sanitaria, a proprio insindacabile giudizio e discrezionalità, ritenga di non procedere al rinnovo programmato del contratto. Pertanto l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa di compensi, indennizzi o risarcimenti.

ARTICOLO 4 -CORRISPETTIVI

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi unitari di cui all'art. 10, al netto del ribasso offerto, che costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
2. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di opere rientranti nelle categorie suindicate anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in contraddittorio.
3. I prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L'Appaltatore, inoltre, s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell'eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna eccezione.

ARTICOLO 5 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Tutti i prezzi unitari si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile.

ART. 6 - DOCUMENTI E NORME REGOLATRICI DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dalle norme di gara e dalla seguente documentazione tecnica e descrittiva, costituente parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, ma depositata agli atti della U.S.L., che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportata e trascritta con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:
 - a. Bando di gara e la restante documentazione di gara approvata dalla Stazione Appaltante;
 - b. Capitolato di Accordo Quadro;
 - c. Elenco Prezzi Unitari;
 - d. DUVRI prot. n. USL n. 83428 del 21/05/2020 ed eventuali Piani di Sicurezza;
 - e. Capitolato generale approvato con DM 145/2000, nelle parti non abrogate dal DPR 207/2010 e non disapplicate dal Capitolato di Accordo Quadro e dal presente Contratto.
 - f. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da





eseguire, anche se non richiamati dal presente contratto, potranno essere consegnati all'Appaltatore dalla Direzione lavori in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori.

2. In caso di contrasti interpretativi, le parti riconoscono la prevalenza del presente accordo quadro e dei documenti soprarichiamati nell'ordine in cui sono stati elencati.
3. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati tecnico - amministrativi diversi da quelli sopra indicati.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO

1. L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante l'emissione di ordini di intervento applicativi che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro;
2. il ribasso del 39,188%, offerto in sede di gara, ha valore esclusivamente dal punto di vista contabile, mentre l'importo contrattuale complessivo è pari all'importo a base d'asta di € 4.000.000,00, oltre IVA.
3. Il suddetto ribasso unico percentuale è applicato, escluso manodopera, oneri e costi di sicurezza, su:
 - o Elenco prezzi unitari posto a base di gara per lavori da compensarsi a misura (Art. 10 comma 1 punto a);
 - o Maggiorazione del 26,50% per spese generali ed utile d'impresa sui costi unitari di manodopera, materiali, noli e trasporti per lavori da compensarsi in economia – (Art. 10, comma 1 punto b e comma 3);
 - o Elenco prezzi unitari dei noli a caldo di cui all'allegato "B" del Capitolato di Accordo Quadro.
3. Per la tipologia del contratto, non è necessario predisporre il verbale di cui



al c. 3 dell'art. 106 del DPR 207/2010.

ART. 8 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo complessivo presunto dell'accordo è pari € 4.000.000,00 (dicomi euro quattromilioni) oltre IVA come per legge.
2. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato che il costo della manodopera è pari ad € 1.600.000,00. L'importo degli oneri della sicurezza compresi all'interno delle spese generali è stimato in € 240.000,00. L'importo dei costi della sicurezza da interferenze (DUVRI e PSC) è stimato in € 50.000,00 Iva.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
5. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.
6. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
7. Eventuali incrementi dell'importo contrattuale sono ammessi con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 10 del Capitolato di Accordo quadro.

**ART. 9 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE,
DIREZIONE DEL CANTIERE**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del Capitolato di Accordo Quadro, l'Appaltatore ha eletto domicilio presso Città di Castello, Via E. Vittorini n. 19/B
2. Le comunicazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale e del DPCM 22 luglio 2011, avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata c/o il seguente indirizzo: laduebc@legalmail.it
3. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000 e s.m.i., l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto; l'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, garantire la presenza sul luogo dei lavori. L'Azienda sanitaria può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

ART. 10 - ELENCO PREZZI UNITARI

1. Come previsto dall'art. 17 del Capitolato di Accordo quadro, i singoli contratti attuativi dell'accordo quadro saranno contabilizzati a misura (e in economia) sulla base dei seguenti prezzi unitari:

REGIONE UMBRIA

a. L'elenco dei prezzi unitari delle opere compiute in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno valutati i lavori a misura, è costituito dall'elenco regionale dei prezzi della Regione Umbria- edizione 2017, ancorché non materialmente allegato al presente contratto. Nei prezzi unitari sono comprese le quote per spese generali ed utili dell'Appaltatore, nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: noli, trasporti, mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego, eventuali indennità di occupazione temporanea di suolo pubblico, di deposito, e di passaggio, spese provvisoriale, ove occorrono spese di cantiere e guardiana, imposte, tasse, ecc. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere e comunque: il trasporto, la discesa, il tiro in alto dei materiali, la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto a rifiuto di quelli inutilizzabili, gli anditi e i ponteggi, sia all'interno che all'esterno, a qualsiasi altezza dal piano di appoggio. I prezzi medesimi si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a suo completo rischio. Essi, fatto salvo il ribasso d'asta, sono fissi ed invariabili.

b. Per le opere valutate in economia, i prezzi unitari di manodopera, materiali, noli e trasporti, saranno valutati in base ai costi rilevati dalla Commissione regionale di cui alla circolare del Ministero dei LL.PP.n. 505 del 25 Gennaio 1977, periodicamente





pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria per la Provincia di Perugia, riferiti al momento della effettiva esecuzione dei lavori. Relativamente ai materiali, noli e trasporti, per i prezzi non inclusi nelle succitate tabelle, si farà riferimento al costo documentato da fatture di acquisto.

2. I suddetti costi della manodopera, dei materiali, dei noli e dei trasporti saranno maggiorati del 26,50% per spese generali ed utile d'Appaltatore ed, in questo caso, il ribasso d'asta si intende applicato esclusivamente a tale maggiorazione.
3. Nuovi prezzi per noli a caldo non previsti (Allegato b del Capitolato di Accordo quadro).
4. Qualora nel corso di esecuzione delle opere fosse necessario eseguire tipologie di lavori non previste e di cui sia necessario concordare dei nuovi prezzi, questi saranno determinati a norma del DM 07/03/2018 n. 49. Anche i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta.

ART. 11 – DIMINUZIONE DEI LAVORI

1. L'Azienda sanitaria può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto all'importo massimo previsto dal presente accordo quadro.
2. L'Appaltatore riconosce che il presente accordo quadro disciplina i lavori edili per la manutenzione degli immobili della Stazione Appaltante ove la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma di volta in volta resi necessari secondo le necessità della USL e senza obbligo di alcuna preventiva programmazione e, pertanto, rinuncia ora per allora ad ogni diritto, indennizzo, compenso e risarcimento di qualsiasi genere, qualora la Stazione Appaltante ordini, a propria discrezione e senza necessità di alcuna



preventiva comunicazione, lavori per un importo complessivo inferiore anche oltre il limite di un quinto dell'importo dell'accordo quadro.

ART. 12 - PENALE PER I RITARDI

1. Si applicherà il disposto di cui all'art. 38 del Capitolato di Accordo Quadro.
2. Tutti gli interventi di manutenzione disposti di volta in volta con specifico ordine/impegnativa di intervento, dovranno essere eseguiti entro il termine assegnato all'ordine di intervento. Il termine indicato si intende tacitamente accettato qualora non pervengano comunicazioni scritte da parte dell'Appaltatore, entro 24 ore dal ricevimento tramite PEC dell'ordine.
3. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione del singolo intervento oltre il termine assegnato, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Azienda sanitaria le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria giornaliera pari a € 100,00.
4. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale,
5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio **per la risoluzione del contratto**

ART. 13 – ANTICIPAZIONE

1. Considerata la natura puramente "normativa" dell'accordo quadro, non verrà erogata alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ART. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo, nel rispetto dell'art. 41 del Capitolato di accordo quadro, per interventi inferiori a € 40.000,00 e dell'art. 45 del Capitolato di accordo quadro, per interventi pari o superiori ad



€ 40.000,00.

2. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contrasto agli Ordini di Servizio della Direzione dei Lavori, o non conformi al contratto.
3. Dall'importo netto progressivo delle prestazioni per contratti attuativi di importo superiore a 40.000 euro, saranno volta per volta dedotte le somme relative alle seguenti voci:
 - a. pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti;
 - b. ritenute dello 0,50 per cento operata a tutela dei lavoratori, prevista dall'art. 21 del Capitolato Speciale;
 - c. eventuali inadempienze contributive relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto;
 - d. eventuali inadempienze retributive relative a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto
 - e. eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte per qualsiasi altro motivo;
 - f. eventuali penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso.

ART. 15 - TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO

1. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti con le modalità e nei termini previsti dall'art. 46 del Capitolato di Accordo Quadro.
2. Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sarà corrisposto con le modalità e termini di cui all'art. 103, c. 6 D. Lgs. 50/2016
3. Tutti i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010
IBAN: IT 84 Z 01005 21600 000000000935 c/o Banca Nazionale del Lavoro
Fil. di Città di Castello L'Appaltatore si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati alla Stazione Appaltante.

4. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno i seguenti codici: **CIG 768993926A** e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.
5. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 16 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

1. Qualora non sia rispettato il termine per l'emissione del certificato di pagamento delle rate di acconto e/o il pagamento non avvenga entro il termine di 30 giorni dall'emissione del certificato per causa imputabile alla Azienda sanitaria, decorsi 60 giorni dall'adozione di ogni singolo SAL spettano all'Operatore Economico gli interessi moratori sulle somme dovute fino alla data di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 .
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 47 del Capitolato speciale, per causa imputabile alla STAZIONE APPALTANTE, sono dovuti gli interessi moratori fino alla data di pagamento, ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231
3. E' previsto il pagamento diretto ai subappaltatori da parte dell'Azienda sanitaria e, pertanto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni



eseguite da ciascuno di essi.

ART. 17 – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dall'art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima della emissione del Certificato di pagamento. **In caso di subappalto (essendo previsto il pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'Azienda sanitaria), il contratto di cessione del credito non dovrà comprendere le somme spettanti ai subappaltatori.**
2. In ogni caso, l'Azienda sanitaria può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al contratto con questo stipulato.
3. La disciplina della cessione dei crediti vantati verso l'Azienda sanitaria trova applicazione anche con riferimento allo schema del factoring.

ART. 18 – TENUTA DEI DOCUMENTI CONTABILI

1. La tenuta e compilazione dei documenti contabili avverrà nel rispetto dell'art. 43 del Capitolato di Accordo Quadro e, per quanto in esso non previsto, nel rispetto del DPR 207/2010 e s.m.i. e del D.M. 49/2018.

ART. 19 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato di Accordo Quadro, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di



cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
4. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 39.

ART. 20 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni del Capitolato di Accordo Quadro.
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

ART. 21 - CONTO FINALE

1. Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, così come previsto dall'art. 48 del Capitolato d'Accordo Quadro per interventi di importo superiore a 40.000 euro.
2. Con il conto finale saranno restituite le ritenute per infortuni del 0,5%.
3. L'Azienda sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.

ART. 22 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



1. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'art. 49 del Capitolato di accordo quadro

ART. 23 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione si applicherà l'art.106, comma 1, lett.d), n.2), del D.Lgs. 50/2016.

ART. 24 – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente ai sensi dell'articolo 51 del Capitolato Speciale.

ART. 25 - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

1. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile
2. La fideiussione, a garanzia del saldo, è costituita ai sensi dell'art. 103, c. 6 del D. Lgs 50/2016
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, assuma carattere definitivo.

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA

1. Ai sensi dell'art. 53 del Capitolato di Accordo Quadro, previa comunicazione all'Operatore Economico a mezzo PEC, l'Azienda sanitaria ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'accordo quadro

ART. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016

e dall'art. 52 del Capitolato di Accordo Quadro,

ART. 28 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

1. In tutti i casi in cui le transazioni ex art. 3 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Posteitaliane Spa, il presente contratto verrà immediatamente risolto.
2. In applicazione della stessa legge, l'Appaltatore è obbligato ad inserire analoghe clausole nei contratti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese coinvolte nella realizzazione del presente Accordo Quadro.

ART. 29 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo previsto per i dipendenti, stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.





3. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.
4. Laddove l'entità di tali ritenute non sia sufficiente all'estinzione dell'obbligo contributivo, l'Azienda sanitaria si riserva di avvalersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, per interventi di importo superiore a 40.000 euro, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell'esecuzione, propone, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione Appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico

ARTICOLO 30 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. Si prende atto che in relazione all'Appaltatore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura di Perugia, assunta al prot. n. PR_PGUTG_Ingresso_0102565_20190920

ARTICOLO 31 – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.
3. L'Azienda sanitaria corrisponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite in subappalto.

ART. 32 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. Il documento di valutazione dei rischi di interferenze (D.U.V.R.I.), nel rispetto dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., contiene le principali informazioni, in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, per l'espletamento del servizio, che si svolgerà presso le sedi dell'Azienda sanitaria, oltre a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui essi accederanno e sulle misure di



prevenzione/protezione da adottare, oltre alle eventuali misure di emergenza, da organizzare in relazione ad eventuali possibili incidenti prevedibili in ragione dell'Accordo Quadro in questione. Detto documento, ancorchè non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del DUVRI e di tutti gli atti collegati, si impegna ad attuare le disposizioni in esso riportate, nonché ad impartire al personale addetto precise istruzioni ed adeguata informazione/formazione, per l'accesso ai diversi settori di attività della Stazione Appaltante.
3. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, a carico della Stazione Appaltante e non soggetti a ribasso, sono riferiti all'intero importo contrattuale e, pertanto, saranno proporzionalmente ragguagliati all'importo netto dei lavori eseguiti.
4. Qualora nel corso dell'Accordo Quadro, uno specifico cantiere anche per la presenza di più imprese titolari di distinti contratti, ricada nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, appositamente nominato dalla Stazione Appaltante, spetterà il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
5. Nel caso in cui il cantiere, per il quale il Direttore dei lavori ritenga necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, non ricada nel campo di applicazione della direttiva cantieri, l'Appaltatore è obbligato a redigere e consegnare un piano di sicurezza sostitutivo (PSS) nonché il relativo POS. I piani di sicurezza (PSC, PSS, POS), dovranno essere redatti nel rispetto di quanto previsto dal DPR 222/03.
6. I documenti di valutazione dei rischi (DVR) ed i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) formano parte integrante del presente contratto d'Accordo Quadro e dovranno essere prodotti prima della consegna dei




lavori.

7. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
9. Per quanto sopra non previsto, valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e 21 del Capitolato di Accordo Quadro e la normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 33 - GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accordo quadro e dai successivi ordinativi, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva conforme alle disposizioni di cui all'art.103 del D.Lgs. 50/2016 predisposta sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19.01.2018 n. 31, mediante Polizza Fidejussoria numero 1329406702 rilasciata dalla HDI Assicurazioni spa.
2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il premio della garanzia dovrà essere versato in unica soluzione per tutta la durata dell'Accordo quadro.





ART. 34 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. A tal fine l'Appaltatore ha stipulato Polizza Assicurativa n. 1329406781 rilasciata dalla HDI Assicurazioni spa a copertura dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (C.A.R), con massimale pari a € 4.000.000,00 e assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (R.C.T.), con massimale pari a € 5.000.000,00.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una volta intervenuta la scadenza del presente Accordo quadro.

ARTICOLO 35 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il soggetto incaricato prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR 62/2013 e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del presente contratto.



ARTICOLO 36 – PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto di integrità di cui al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (ALL. A).

ART. 37 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nazionali e regionali, in particolare il D. Lgs. 50/2016, il regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, il DM 49/2018 e la L.R. 3/2010.

ART. 38 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, presso il Foro competente di Perugia.
2. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

ART. 39 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della



Stazione Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL DIRETTORE GENERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente Delegato

Dott. ing. Fabio Pagliaccia*

PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Rappresentante legale

Sig.ra Mara Caselli*

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, 3 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO – RINNOVO, 4 – CORRISPETTIVI, 5 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI, 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO, 8 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO, 11 – DIMINUZIONE DEI LAVORI, 26 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AZIENDA SANITARIA, 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto consta di n. 31 facciate oltre la presente fin qui scritta, escluse le sottoscrizioni.

Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL DIRETTORE GENERALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Dirigente Delegato

Dott. ing. Fabio Pagliaccia*

PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Rappresentante legale

Sig.ra Mara Caselli*

*documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.



Stazione Appaltante
Dipartimento Provinciale di Perugia
Ufficio di Funzionari di Castello
Atto redatto il 10 GIU 2020
al N. 397 Serie 3
Previo versamento € 360
IL FUNZIONARIO

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e ServiziVia Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

Oggetto: Procedura aperta per la conclusione di Accordo quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile da eseguirsi c/o gli immobili della Usl Umbria 1 CIG 768993926A

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 1
E
LA DUE BC SRL

Questo documento costituisce parte integrante del contratto relativo alla gara in oggetto, tra l'Azienda USL Umbria 1 e LA DUE BC SRL

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via Guerriero Guerra, 17 Perugia
Tel 075 541 2081 – fax 075 541 2146

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ risoluzione o perdita del contratto;
- ✓ escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- ✓ escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- ✓ responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- ✓ responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- ✓ esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Documento allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera del Direttore Generale n. 117/2018

